CAMERA DEI DEPUTATI N. 4032

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PANETTA

Norme in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale

Presentata il 23 luglio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Onorevoli Colleghi! – La « questione » della rappresentanza sindacale aspetta da troppo tempo un intervento del legislatore che riordini la delicata materia le cui implicazioni in campo sociale e rispetto all'economia del Paese sono, peraltro, ben note.

Pesante è il danno che dall'attuale stato di indeterminatezza deriva alla società in generale e che se si evidenzia, nel quotidiano, nelle circostanze che investono la collettività, come in occasione del coinvolgimento dei settori pubblici. Di non minore rilevanza devono considerarsi gli aspetti di non immediata evidenza, ma parimenti gravi per l'accumularsi di tensioni e per l'incidenza negativa per la produttività e l'economia.

Il problema, peraltro, va affrontato a monte. In assenza di una normativa che definisca, con chiarezza, equità e realismo rispetto al cambiamento, il diritto alla rappresentatività e le modalità con le quali deve essere esplicata, non vi è spazio per una determinazione cogente di regole di comportamento dell'azione sindacale.

L'attuale impianto dell'articolo 19 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), e tutta la giurisprudenza e dottrina che lo hanno sostenuto, fin dal 1990 sono stati definiti « logori » dalla Corte costituzionale che, sia prima che dopo l'esito referendario, ha sollecitato un intervento sulla materia da parte del legislatore arrivando (sentenza n. 244 del 1996) a formulare un possibile percorso per un nuovo modello sindacale. La Corte costituzionale afferma che: « Escluso, perché condannato dal responso referendario, l'indicatore presuntivo collegato alla affiliazione a una confederazione maggior-

mente rappresentativa sul piano nazionale, in alternativa a quello adottato dall'articolo 19 sono proponibili o l'indicatore previsto dall'articolo 39, quarto comma, della Costituzione, collegato al numero degli iscritti al sindacato, oppure l'indicatore collegato al numero dei voti ottenuti in elezioni a suffragio universale indette nelle unità produttive: il primo non è certo agibile mediante semplice autocertificazione del sindacato interessato (la difficoltà di organizzare una sorta di anagrafe sindacale è una delle ragioni che hanno ostacolato l'attuazione della seconda parte dell'articolo 39 della Costituzione), il secondo presuppone l'introduzione di una normativa che preveda elezioni aperte a tutti i sindacati (senza i limiti previsti dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 sulla costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie), e inoltre fissi una soglia di voti il cui superamento conferisce al sindacato la qualità rappresentativa ».

Nella predisposizione della presente proposta di legge si è tenuto doveroso conto sia dell'indicazione della Corte costituzionale, sia del testo che in materia è stato approvato dal Senato della Repubblica il 3 maggio 1995 (A.S. n. 2491) nell'imminenza della consultazione referendaria.

In un recente dibattito (8 luglio 1997) svoltosi con pressoché tutto l'arco delle organizzazioni sindacali, dai « confederali storici », agli « autonomi », ai dirigenti, ai quadri, vi è stata anche l'opportunità di riscontrare, congiuntamente ed in termini costruttivi, le rispettive posizioni e cogliere non marginali convergenze.

Questi i punti fermi su cui vi è stata una generale condivisione: la nuova regolamentazione delle rappresentanze non potrà risultare punitiva per nessuno dei soggetti interessati e dovrà porre uguali norme per il rapporto di lavoro privato e pubblico; l'indice di rappresentatività deve avere riscontri certi, quantificabili e non suscettibili di interpretazioni soggettive (il riferimento è quindi al numero degli iscritti o ai voti conseguiti e non ad altri parametri); certificazione della rappresentatività affidata ad un organismo pubblico; vincolo sul rispetto dei tempi di rinnovo delle rappresentanze (composte su base proporzionale); indicazione di una soglia minima per il riconoscimento di sindacato rappresentativo. Una normativa, quindi, che tuteli e validi chi ha reale rappresentatività senza consentire una indiscriminata e pericolosa polverizzazione della rappresentanza.

Non hanno, poi, trovato obiezioni il mantenimento delle rappresentanze sindacali aziendali per i dirigenti, la previsione nelle rappresentanze sindacali unitarie di un collegio elettorale specifico per la categoria dei quadri, la definizione del diritto alla effettuazione delle trattenute associative per tutte le organizzazioni sindacali come già in atto nel pubblico impiego.

Un ulteriore dato è emerso con decisione. Dopo qualche decennio di scontri sui luoghi di lavoro e nelle sedi giudiziarie – dalle preture sino alla Corte costituzionale – tra sindacati e tra sindacati e datori di lavoro, di diatribe dottrinarie e di strumentalizzazioni padronali e politiche, vi è, sulla « questione », una generale domanda di certezza dei diritti espressi con chiarezza sì che non necessitino interpretazioni giudiziali. Vi è, quindi, un rifiuto netto verso la riproposizione di « formule » o « modelli » che generino confusione, spazi di contestazione della reale rappresentatività o circuiti chiusi di repulsione verso qualsiasi nuovo soggetto pur se abbia un reale e verificabile titolo.

Riteniamo che la presente proposta di legge risponda alle esigenze di diritto che sono emerse ed alle aspettative rappresentate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rappresentanza sindacale unitaria).

1. In ogni unità produttiva avente i requisiti di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e nelle unità amministrative individuate dai contratti collettivi stipulati ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i lavoratori hanno diritto di eleggere una rappresentanza sindacale unitaria. I contratti e gli accordi collettivi, stipulati dai sindacati di cui all'articolo 7, stabiliscono le modalità per la elezione garantendo l'attuazione dei seguenti princìpi:

a) elettorato attivo e passivo a tutti i lavoratori;

b) voto segreto su liste e con sistema proporzionale;

c) periodicità delle elezioni almeno triennale, a pena di decadenza in caso di mancato rinnovo entro tre mesi dalla scadenza.

2. Alle rappresentanze sindacali unitarie spettano i diritti di informazione, di consultazione, di indirizzo e di contrattazione previsti da norme di legge e da contratti collettivi, alle condizioni stabilite dalle medesime fonti.

3. La contrattazione e gli accordi di cui al comma 1 definiscono il regolamento di funzionamento, le procedure di verifica nonché le sedi e le modalità di soluzione delle controversie.

4. Nelle unità che occupino fino a quindici dipendenti sono costituite rappresentanze unitarie interaziendali con modalità che sono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale. La contrattazione collettiva di livello nazionale definisce anche le modalità di esercizio delle

funzioni delle rappresentanze unitarie interaziendali.

5. Nella prima fase di applicazione della presente legge, trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, da emanare nei successivi novanta giorni, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, stabilisce le modalità per la elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, garantendo l'attuazione dei princìpi di cui al comma 1.

6. Il decreto ministeriale di cui al comma 5 si applica esclusivamente nei casi in cui i contratti collettivi di cui al comma 1 manchino o non rechino disposizioni sufficienti in relazione ai princìpi di cui al medesimo comma 1.

7. Le controversie, relative alle elezioni di cui al presente articolo, rientrano nella competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui le elezioni si svolgono.

8. Ai fini del calcolo dei dipendenti, si tiene conto dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratti di formazione lavoro e di apprendistato, e con contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi oppure, nel settore agricolo, anche per fasi lavorative significative di durata minore, individuate dalla contrattazione collettiva anche aziendale nonché dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, dei lavoratori a tempo parziale e dei lavoratori collocati in cassa integrazione.

ART. 2.

(Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie).

1. Il diritto di promuovere la costituzione e il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie compete singolarmente o in modo congiunto a tutti i soggetti legittimati alla presentazione delle liste elettorali.

2. Possono presentare proprie liste:

a) i sindacati stipulanti i contratti collettivi nazionali applicati nelle unità produttive o amministrative in cui si svolge l'elezione;

b) le associazioni sindacali destinatarie di deleghe di aventi diritto al voto, in misura non inferiore al 3 per cento degli occupati nell'unità produttiva o amministrativa;

c) i comitati o altre formazioni associative di lavoratori dell'unità produttiva o amministrativa cui aderisca, mediante firme apposte in calce alla lista, non meno del 3 per cento degli occupati nella unità produttiva o amministrativa; per unità produttive e amministrative con aventi diritto al voto superiori a 2 mila unità, il requisito è stabilito in cento deleghe o firme.

3. I quadri possono presentare proprie liste che abbiano l'adesione di almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria. È escluso, per essi, il vincolo di cento firme previsto dal comma 2, lettera *c)*.

4. I soggetti che assumono l'iniziativa di costituzione o rinnovo delle rappresentanze sindacali devono:

a) darne informativa nei luoghi di lavoro interessati con almeno venti giorni di preavviso rispetto al termine fissato per la presentazione delle liste elettorali;

b) darne tempestiva comunicazione alla direzione provinciale del lavoro che vigila sul rispetto degli adempimenti e sulle modalità di svolgimento delle elezioni.

ART. 3.

(Composizione della rappresentanza sindacale unitaria).

1. Salva diversa e più favorevole previsione dei contratti collettivi, la rappresentanza sindacale unitaria è composta:

a) nelle unità produttive fino a cinquanta addetti, da quattro componenti;

b) nelle unità produttive da cinquantuno a duecento addetti, da sei componenti;

c) nelle unità produttive da duecentouno a 3 mila addetti, da sei componenti ogni trecento dipendenti o frazione di trecento;

d) nelle unità produttive con più di tremila addetti, dal numero di componenti di cui alla lettera *c)*, cui si aggiungono sei componenti ogni cinquecento addetti o frazione di cinquecento, per il numero di addetti superiore a 3 mila.

2. I dirigenti possono costituire proprie rappresentanze, mediante la presentazione di liste firmate da almeno il 10 per cento degli appartenenti alla categoria, alle quali spettano i diritti e le prerogative di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300. Per quanto attiene al settore del credito ed assimilati la dizione « dirigenti » deve intendersi riferita all'intero personale direttivo ovvero a dirigenti e funzionari.

3. Qualora i quadri occupati nell'unità produttiva raggiungano o superino il 3 per cento del totale degli addetti, la composizione delle rappresentanze di cui al comma 1 deve essere incrementata in modo da garantire almeno un rappresentante della categoria. Per l'elezione, si procede nell'ambito di un apposito collegio nel quale esercitano l'elettorato attivo e passivo solo gli appartenenti alla categoria stessa.

4. Nelle imprese articolate in più unità produttive e nelle pubbliche amministrazioni, possono essere costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie elette nelle unità produttive. Modalità di designazione e competenze di tali organismi di coordinamento sono stabilite mediante appositi regolamenti deliberati dalle rappresentanze unitarie interessate. Le medesime disposizioni si applicano alle imprese che operano in più Paesi della Unione europea.

ART. 4.

(Disciplina elettorale).

1. I soggetti che hanno assunto l'iniziativa formano, con i rappresentanti delle liste presentate, una commissione elettorale, che garantisce il regolare andamento delle varie fasi ed infine proclama eletta la rappresentanza, sempre che abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

2. Sovraintende al regolare svolgimento delle elezioni la direzione provinciale del lavoro competente per territorio, che certifica i risultati elettorali e li comunica, entro trenta giorni, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alla Presidenza del Consiglio di ministri – Dipartimento per la funzione pubblica, i quali pubblicano i risultati stessi in un apposito bollettino entro un termine compreso tra il trentacinquesimo ed il trentaseiesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché al termine di ogni mese di gennaio di ciascun anno successivo.

3. Della indizione delle elezioni è data tempestiva notizia al datore di lavoro, perché metta a disposizione tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse.

4. Alle eventuali integrazioni della disciplina elettorale provvedono appositi accordi collettivi, senza possibilità di deroga alle condizioni minime di garanzia previste dalla presente legge.

5. I soggetti di cui all'articolo 2 sono legittimati ad avvalersi della procedura di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per rimuovere eventuali ostacoli frapposti dal datore di lavoro all'indizione e allo svolgimento delle elezioni nonché alle proclamazioni dei risultati.

6. Su richiesta di un terzo dei lavoratori aventi diritto al voto, la rappresentanza sindacale unitaria è tenuta ad indire una consultazione referendaria sulla proposta di un rinnovo anticipato. Ove partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto e la proposta sia approvata dalla maggioranza dei votanti, la rappresentanza uscente indìce le nuove elezioni.

ART. 5.

(Diritti e funzioni delle rappresentanze sindacali unitarie e dei loro componenti).

1. Salvo migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, alle rappresentanze sindacali unitarie competono:

a) il diritto di convocare assemblee, ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

b) il diritto di promuovere *referendum*, ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

c) il diritto di affissione, di cui all'articolo 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

d) il diritto di disporre di locali idonei, di cui all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) il diritto di informazione e consultazione su quanto di interesse dei lavoratori rappresentati;

f) la stipulazione del contratto collettivo aziendale nelle materie, con le procedure, modalità ed ambito stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva o amministrativa, con l'assistenza delle competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro stesso.

2. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria godono delle tutele di cui agli articoli 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Per lo svolgimento del loro mandato possono usufruire di permessi, con le modalità di cui agli articoli 23 e 24 della citata legge n. 300 del 1970. I permessi retribuiti non possono essere inferiori, nel loro complesso, a otto ore mensili per il numero dei componenti della rappresentanza sindacale unitaria, ovvero nelle unità produttive fino a duecento dipendenti, un'ora all'anno per ciascun dipendente per il medesimo numero. Le ore di permesso complessivo sono attribuite per due terzi

alla rappresentanza sindacale unitaria, che ne fruisce secondo le modalità stabilite nel proprio regolamento di funzionamento, e per un terzo alle associazioni sindacali rappresentative, in proporzione al numero di aderenti nell'unità produttiva o amministrativa. Lo stesso criterio si applica per la ripartizione delle ore di assemblea retribuite. Nell'area di applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, i permessi retribuiti competono nell'ambito del monte ore complessivo stabilito ai sensi dell'articolo 54 del predetto decreto legislativo, e ai sensi dell'articolo 3, commi 31, 32, 33 e 34, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. Qualora la rappresentanza sindacale unitaria non sia rinnovata alla scadenza, e in ogni altro caso in cui venga a mancare, i diritti e le prerogative di cui al comma 1 spettano per un periodo massimo di otto mesi ai rappresentanti designati dai sindacati firmatari del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa, in proporzione al numero di aderenti nell'unità medesima, misurato con le modalità di cui all'articolo 9, nonché alle organizzazioni sindacali rappresentative, valutate con modalità analoghe.

4. Per la tutela dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché per la tutela della libera esplicazione della sua attività di rappresentanza e di contrattazione aziendale, la rappresentanza sindacale unitaria è legittimata a ricorrere all'azione di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

ART. 6.

(Diritti delle associazioni sindacali).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le associazioni sindacali rappresentative hanno diritto di usufruire almeno di un idoneo locale comune per le riunioni alle condizioni di cui all'articolo 27 della citata legge n. 300 del 1970, di appositi spazi per le affissioni nonché di indire

assemblee fuori dell'orario di lavoro, secondo le modalità di esercizio stabilite dai contratti collettivi. Ad esse possono essere attribuite dai medesimi contratti collettivi condizioni più favorevoli. Il diritto di convocare assemblee fuori dall'orario di lavoro competente, nella fase elettorale, anche ai soggetti che abbiano presentato liste ai sensi dell'articolo 2. I diritti attribuiti ai sindacati rappresentativi sono esercitati a mezzo di rappresentanti designati, entro limiti numerici determinati dalla contrattazione collettiva; ad essi, i cui nominativi sono comunicati al datore di lavoro, ove siano dipendenti dell'azienda, compete la tutela prevista dagli articoli 18, 22 e 24 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

ART. 7.

(Rappresentatività sindacale a livello nazionale, regionale e provinciale).

1. Fino allo svolgimento delle elezioni delle nuove rappresentanze sindacali unitarie sono considerati rappresentativi a livello nazionale, regionale e provinciale solo i sindacati firmatari di contratti e accordi nazionali, regionali e provinciali applicati nell'impresa o nell'unità produttiva o amministrativa.

2. Successivamente alla scadenza di cui al comma 1 si considerano rappresentativi ai vari livelli, nei sensi di cui al comma 3, i sindacati in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 3.

3. I criteri di base per la rilevazione della rappresentatività sono costituiti dal numero degli iscritti, desumibile dalle deleghe conferite o dai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale in occasione delle elezioni per le rappresentative sindacali unitarie, valutati per ogni singolo livello. In ogni caso, per acquisire in qualsiasi momento la qualifica di sindacato rappresentativo ai vari livelli o titolo, l'organizzazione deve aver ricevuto adesioni non inferiori al 5 per cento dei votanti o deleghe non inferiori al 5 per cento del totale degli iscritti alle associa-

zioni sindacali. Rimane fermo per le organizzazioni sindacali rappresentative delle categorie dei dirigenti e dei quadri il riferimento, per tali percentuali, ai rispettivi appartenenti alle categorie stesse, e le percentuali di cui sopra sono elevate al 10 per cento.

4. La soglia minima del 5 per cento relativa al livello nazionale non si applica alle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche riconosciute. Restano comunque salvi l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in quanto compatibili con i princìpi della presente legge.

ART. 8.

(Ricorso al pretore di singoli iscritti).

1. Gli iscritti alle organizzazioni sindacali possono, ove ritengano violate le norme di legge o statutarie concernenti la propria organizzazione, ricorrere al pretore in funzione di giudice del lavoro e richiedere la cessazione della violazione e la rimozione dei suoi effetti.

ART. 9.

(Computo degli iscritti e dei voti).

1. Ai fini del computo degli iscritti ai sindacati, i contributi associativi, ferma ogni garanzia di segretezza, devono essere trasmessi dai datori di lavoro o dagli altri soggetti contrattualmente individuati alle associazioni sindacali cui competono entro il termine di trenta giorni dalla data di applicazione della trattenuta; entro il 31 dicembre di ogni anno il datore di lavoro deve comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero degli iscritti alle diverse associazioni sindacali. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale vigila, attraverso gli organi perife-

rici, sul tempestivo adempimento e sulla corrispondenza dei dati comunicati alla effettiva consistenza numerica delle deleghe. In caso di inadempimento, la direzione provinciale del lavoro applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di lire 2 milioni ad un massimo di lire 10 milioni.

2. I lavoratori dipendenti delle unità di cui all'articolo 1 hanno facoltà di rilasciare delega, a favore dell'organizzazione sindacale da loro prescelta, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La delega è rilasciata per iscritto ed è trasmessa al datore di lavoro a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata. La delega, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio, può essere revocata dal dipendente in qualsiasi momento. Fermi rimanendo i princìpi esposti, la contrattazione collettiva può stabilire ulteriori modalità amministrative in materia. I lavoratori possono altresì rilasciare delega di rappresentanza all'organizzazione sindacale prescelta che provvede a depositarla in originale presso la competente direzione provinciale del lavoro che, con garanzia di segretezza, provvede per suo conto a segnalare i relativi dati numerici al datore di lavoro ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. In sede consuntiva di rendicontazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei dati raccolti, certifica il numero di deleghe per ciascuna organizzazione sindacale nell'anno di riferimento.

4. I complessivi dati associativi ed elettorali sono trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei registri dei sindacati rappresentativi.

5. Ai fini del computo dei voti conseguiti dai sindacati nell'elezione delle rappresentanze sindacali unitarie, i risultati elettorali sono trasmessi, tramite le direzioni provinciali del lavoro territorialmente

competenti, al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che provvede, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dei dati.

ART. 10.

(Norme transitorie e finali).

1. Le elezioni di cui all'articolo 1 devono essere effettuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono abrogati gli articoli 19 e 29 della legge 20 maggio 1970, n. 300, l'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93; sono altresì abrogate tutte le norme incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-4032
Lire 500